DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Art. 27

IL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

(102)

Versione che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027 · versione 94

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
Estremi	Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Titolo	II — Disposizioni per lo sviluppo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2011

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(102) Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 ha disposto (con l'art. 242, comma 3) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettere b) e c), e fermo restando quanto stabilito dal comma 2, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-stabilizzazione-finanziaria/art-27-il-d-lgs-19-giugno-2026-n-117-ha-confermato-l-abrogazione-del/versione/94

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it